

Direzione Relazioni Industriali

**Oggetto: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento: Circ. 60136/21 Ministero della Salute
– Nota di approfondimento**

Emanata dal Ministero della Salute la [circolare prot. 60136 del 30 dicembre 2021](#), con la quale vengono aggiornate le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron.

Tale circolare è stata definita tenendo conto di quanto riportato all'art. 3 del DL n. 229/2021 recante *"Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19"* e facendo seguito al parere riportato nel verbale n. 58 del CTS 29 dicembre 2021, nonché ai seguenti documenti già emanati sul tema:

- Circolare n. 36254 del 11/08/2021 *"Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)"*;
- Nota protocollata n. 54258 del 26/11/2021 *"Diffusione nuova variante VOC B.1.1.529 (Omicron)"*;
- Circolare n. 55819 del 03/12/2021 *"Stima della prevalenza delle varianti VOC (Variant Of Concern) in Italia: beta, gamma, delta, omicron e altre varianti di SARS-CoV-2"*, e considerate l'evoluzione della diffusione e la conseguente risposta a livello nazionale ed internazionale della nuova variante Omicron 1 2 3 4 , si forniscono gli aggiornamenti sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate.

Si riportano di seguito le disposizioni di interesse contenute nella circolare:

1. QUARANTENA E SUE MODALITÀ ALTERNATIVE

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- a) **Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni**: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodi risultati eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- b) **Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il Green pass, se asintomatici**: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risultati eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- c) **Soggetti asintomatici che:**
 - **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
 - **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
 - **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo**

FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Contatti stretti (a BASSO RISCHIO)

Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

Per **contatto a basso rischio, si intende** una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

2. ISOLAMENTO

Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per quanto non riportato nella presente si rinvia alla circolare citata.